

Ordinanza

n. 13/2025/ANE

**TEMPORANEA INTERDIZIONE PARZIALE ALL'UTILIZZO DELLA DARSENA
AEROPORTUALE E DEI PARCHEGGI SITUATI NELL'AMBITO DEL SEDIME
AEROPORTUALE**

Il Direttore Territoriale Nord Est

- VISTI gli artt. 687 e 718 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della strada), il quale, all'art. 6, comma 7, stabilisce la competenza di ENAC, nell'ambito di aeroporti aperti al traffico civile, a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico;
- VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., il quale all'art. 8 definisce le aree interne agli aeroporti entro cui si esercita la competenza della Direzione Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTA la legge n. 33 del 22 marzo 2012 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali" che all'art. 1 prevede la competenza della Direzione Aeroportuale di istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza;
- VISTA l'ordinanza n. 1/1973 della già Direzione Circoscrizionale Aeroportuale di Venezia;
- VISTA l'ordinanza n. 26/2014/CNE "Sistema viario *land side* dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia" e SS.MM.;
- VISTA l'ordinanza n. 16/2018/ENE "Circolazione stradale nelle aree dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia Tesserà e istituzione della Zona a Traffico Controllato" e SS.MM.;
- VISTA la nota n. 13444, datata 8 ottobre 2025, della Polizia di Stato – Ufficio Polizia di Frontiera presso gli Scali Marittimi ed Aereo di Venezia con la quale si richiede:
- la parziale interdizione alla navigazione e all'ormeggio dei natanti nel lato sud est della locale darsena aeroportuale (lato Cerimoniale – ormeggio n. 13 ambo i lati) dalle ore 8:00 alle ore 13:30 del giorno 11 ottobre 2025;
 - di riservare agli Enti di Stato la sosta in viabilità stradale area *land side* sia in tutto il parcheggio antistante l'aviazione generale che per tutta l'area di

parcheggio che costeggia la darsena (lato parcheggio "Marco Polo" park)
dalle ore 00:00 a fine esigenze del giorno 11 ottobre 2025;

CONSIDERATA la necessità di modificare temporaneamente la viabilità e la disciplina della sosta sul sedime aeroportuale, al fine di garantire le esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla visita del Sig. Presidente della Repubblica Italiana;

INFORMATI gli Enti di Stato coinvolti e il Gestore aeroportuale;

ORDINA

Art. 1

per motivi di ordine pubblico e sicurezza:

- la parziale interdizione alla navigazione e all'ormeggio dei natanti nel lato sud est della locale darsena aeroportuale, lato Cerimoniale – ormeggio n. 13 ambo i lati, attualmente in uso alla società di trasporto marittimo Alilaguna, **dalle ore 8:00 alle ore 13.30 del giorno 11 ottobre 2025;**
- l'interdizione **dalle ore 08:00 del giorno 11 ottobre 2025 sino a cessate esigenze della medesima giornata:**
 - dei parcheggi situati di fronte i locali destinati all'Aviazione Generale;
 - tutta l'area di parcheggio prospiciente la darsena - lato parcheggio "Marco Polo Park";

Art. 2

tutte le aree oggetto di interdizione temporanea dovranno essere sgomberate da natanti e veicoli e saranno poste nella disponibilità delle Autorità di Forze Armate/ Pubblica Sicurezza;

Art. 3

i natanti ed i veicoli che alle date indicate all'art. 1 della presente Ordinanza siano ancora presenti nelle aree interdette, verranno rimossi con costi a carico dei proprietari. La società di gestione aeroportuale, anche per il tramite delle società sub concessionarie, provvede a fornire tempestivo avviso all'utenza;

Art. 4

la circolazione all'interno della darsena aeroportuale e del sedime aeroportuale, nonché i flussi di ingresso e uscita, potranno essere soggetti a regolazione e restrizioni da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza nell'ambito della cornice di sicurezza dell'evento in premessa indicato;

Art. 5

la società di gestione aeroportuale:

- provvederà alla notifica della presente ordinanza alle società sub concessionarie delle aree interessate dalla presente Ordinanza;
- posizionare idonea segnaletica nelle predette aree interdette alla sosta e alla fermata non autorizzata;

Art. 6

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Venezia, data del protocollo

Il Direttore
Scolpati

